




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2713

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista  
dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

N. 438 – 16 febbraio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2713

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista  
dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

N. 438 – 16 febbraio 2026

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>- 3 -</b>
PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 2024, N. 177 .....	- 3 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2713</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatrice per la Commissione di merito:</b>	Frijia (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	IX (Trasporti)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge prevede la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, recante delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.

Il testo originario del provvedimento, assegnato in sede referente alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), era corredato di relazione tecnica, alla quale non era allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo del provvedimento - quale risultante dall'unico emendamento approvato dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente<sup>1</sup>, non corredato di relazione tecnica - trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### ARTICOLO 1

#### **Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177**

**La norma**, modificata nel corso dell'esame in sede referente, novella il primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, recante delega al Governo per la

---

<sup>1</sup> Emendamento 1.34 NF della Relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, estendendo da dodici mesi a diciotto mesi il termine ivi previsto per l'adozione dei relativi decreti legislativi e prevedendo che la revisione e il riordino dianzi menzionati possano essere realizzati anche mediante la redazione di un nuovo codice, in luogo della vigente previsione che fa invece riferimento all'introduzione delle modifiche necessarie.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state espunte tutte le modifiche alla legge delega previste dal testo originario del disegno di legge in esame, ad esclusione di quella concernente l'estensione da dodici a diciotto mesi del termine per l'esercizio della delega medesima. Si tratta di modifiche che apparivano volte – come risulta anche dall'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge – ad addivenire a un nuovo *corpus* normativo costituito da un "codice auto-esaustivo recante, oltre alla normativa primaria, anche la disciplina di natura tecnica, in parte oggi contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992".

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 al fine di:

- a*) prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega ivi prevista;
- b*) precisare che il redigendo decreto legislativo è finalizzato all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice che non si esaurisce nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Le lettere da *b*) a *f*) apportano modifiche al suddetto articolo al fine di disciplinare alcuni profili connessi al sistema e alle relative fonti normative.

La lettera *g*), infine, dispone l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 35, in quanto i regolamenti o gli allegati al codice saranno esaustivi anche in relazione alla disciplina di dettaglio.

Si ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente, sono state espunte tutte le citate modifiche alla legge delega previste dal testo originario del disegno di legge, ad esclusione di quella concernente l'estensione da dodici a diciotto mesi del termine per l'esercizio della delega medesima.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni presentano carattere procedurale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame in sede referente, novella il primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, recante delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, estendendo

da dodici a diciotto mesi il termine ivi previsto per l'adozione dei relativi decreti legislativi e prevedendo che la revisione e il riordino dianzi menzionati possano essere realizzati anche mediante la redazione di un nuovo codice, in luogo della vigente previsione che fa invece riferimento all'introduzione delle modifiche necessarie.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che le disposizioni presentano carattere procedurale.

Si ricorda per altro che, nel corso dell'esame in sede referente, sono state espunte tutte le modifiche alla legge delega previste dal testo originario del disegno di legge in esame, ad esclusione di quella concernente la citata estensione del termine per l'esercizio della delega medesima.

Al riguardo non si formulano osservazioni, in considerazione sia del carattere procedurale della norma in esame sia della clausola di invarianza finanziaria e del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 contenuti al comma 9 dell'articolo 35 della medesima legge n. 177 del 2024.

L'articolo 35, comma 9, della legge n. 177 del 2024 stabilisce infatti che dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 35 e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.